

Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42

Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.

(BURC n. 272 del 2 dicembre 2022)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, dello [Statuto](#) della Regione Calabria, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture organizzative della Giunta regionale e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità, anche in coerenza con i contenuti delle pertinenti sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione.
2. Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, definiscono strumenti, modalità e procedure dei controlli anche per gli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

Art. 2

(Tipologie di controllo)

1. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale vigente in materia, la Giunta regionale assicura:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) il controllo strategico per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione del programma di governo del Presidente della Giunta regionale e delle direttive di quest'ultimo e della Giunta regionale in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - c) il controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - d) la valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale.
2. La Giunta regionale assicura, altresì, il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa ai sensi della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché il rispetto della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di quanto previsto dalla [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

Art. 3

(Modalità, strumenti e procedure per il controllo)

1. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano a tutti i livelli le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.
2. I controlli si svolgono con l'ausilio di strumenti idonei, a seconda dei casi, ad accertare la conformità delle azioni e procedure controllate alle disposizioni a esse applicabili, a verificare la completezza e la pertinenza dei documenti e delle registrazioni a supporto di dette azioni e procedure.
3. Le procedure per il controllo individuano l'ambito, le responsabilità, gli obiettivi, gli obblighi dei destinatari del controllo, nonché i destinatari dell'informativa sugli esiti e le azioni conseguenti.

Art. 4

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile-finanziario)

1. I dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità sulle proposte di provvedimenti da sottoporre alla firma del Presidente della Giunta.
2. I dirigenti proponenti esprimono parere di regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale. Il dirigente generale della struttura preposta alla gestione del bilancio appone il visto di regolarità contabile e finanziaria sulle medesime proposte di deliberazione.
3. I dirigenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti.
4. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi.
5. I decreti dirigenziali con effetti finanziari diretti o indiretti e quelli con effetti sul patrimonio dell'amministrazione regionale sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile e finanziaria della struttura preposta alla gestione delle entrate e delle spese, il cui dirigente esprime il relativo parere.
6. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sui decreti dirigenziali è esercitato, sulla base di un piano di controllo definito con adeguati sistemi di campionamento, dalla competente struttura del Dipartimento Segretariato Generale, e persegue le seguenti finalità:
 - a) verificare che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità;
 - b) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.
7. La Giunta regionale definisce, con regolamento, la procedura per il controllo di regolarità contabile-finanziaria e per il controllo successivo di regolarità amministrativa dei decreti dirigenziali.

Art. 5

(Controllo strategico e di gestione)

1. La Giunta regionale attua il programma di governo attraverso un ciclo completo e sistematico di programmazione e controllo a livello strategico e operativo.
2. Il controllo strategico e il controllo di gestione sono unitariamente esercitati dalla Giunta regionale sulle proprie strutture amministrative.
3. L'assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti apicali degli enti strumentali, di nomina regionale, rientra nell'ambito della programmazione e del controllo strategico e operativo della Giunta regionale. Il presente comma non si applica agli enti del sistema sanitario regionale.
4. La Giunta regionale definisce i programmi e le azioni da assoggettare al controllo strategico e al controllo di gestione, verifica la coerenza delle azioni pianificate annualmente con il programma di governo, ne monitora l'attuazione con particolare riferimento agli obiettivi strategici e operativi, rilevando, mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra azioni pianificate e risultati conseguiti, con riferimento al rapporto tra costi e risultati e ne rende una lettura sintetica e coordinata, anche con l'obiettivo di aggiornare i documenti di programmazione.
5. La Giunta regionale definisce, con regolamento, le modalità di attuazione del controllo strategico e del controllo di gestione, adeguando, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti vigenti.

Art. 6

(Valutazione della performance organizzativa e della performance individuale)

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall'organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna. A tal fine, il regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, definisce apposite modalità di rilevazione.
2. La Giunta regionale approva una relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e l'indicazione delle ragioni degli stessi.
3. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo è validata dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV). La validazione della relazione da parte dell'OIV è condizione inderogabile per l'erogazione dei premi e degli incentivi al personale.
4. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente costituisce strumento per la verifica della performance individuale. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l'individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.

Art. 7

(Organismi indipendenti di controllo interno)

1. Nell'ambito della Giunta regionale sono presenti i seguenti organismi indipendenti di controllo interno:
 - a) l'Organismo indipendente di valutazione;

- b) il Collegio dei revisori dei conti di cui alla [legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria);
- c) l'Organismo regionale per i controlli di legalità.

Art. 8

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione presso la Giunta regionale è composto da tre membri, di entrambi i generi, esterni all'amministrazione regionale, scelti con le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia.
2. L'Organismo indipendente di valutazione è presieduto da uno dei componenti ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. L'Organismo indipendente di valutazione, in particolare:
 - a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;
 - b) espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e del controllo di gestione e propone i relativi provvedimenti;
 - c) valida la relazione sulla performance;
 - d) propone, alla Giunta regionale, la valutazione dei dirigenti apicali dei dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta regionale, nonché dei dirigenti apicali degli enti strumentali, ai quali la Giunta regionale ha assegnato gli obiettivi individuali ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, e ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
 - f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, sulle proposte di regolamenti relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - i) espleta ogni altro compito assegnato da leggi e da regolamenti.
4. La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Organismo indipendente di valutazione.
5. L'Organismo indipendente di valutazione già costituito alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 9

(Verifica ispettiva)

1. La Giunta regionale, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, può disporre una verifica ispettiva per individuare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative.
2. La verifica ispettiva può riguardare le strutture amministrative della Giunta regionale nonché gli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#).
3. La verifica ispettiva è effettuata da una commissione nominata dalla Giunta regionale e formata da personale interno senza ulteriori oneri a carico dell'Ente, oppure, su richiesta della Giunta, dall'Organismo previsto all'articolo 10. La verifica è condotta nel rispetto del

principio del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati e le relative modalità sono definite con regolamento.

Art. 10

(Organismo regionale per i controlli di legalità - O.RE. CO.L.)

1. È istituito l'Organismo regionale per i controlli di legalità, di seguito Organismo, al fine di:
 - a) verificare il corretto funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#);
 - b) vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti stipulati dalle strutture amministrative della Giunta regionale, dagli enti strumentali e dalle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#);
 - c) valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#);
 - d) supportare l'attività della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#) nell'attuazione degli adempimenti per la prevenzione della corruzione.
2. L'Organismo regionale per i controlli di legalità è organismo indipendente di controllo interno ed è composto da cinque membri, di cui quattro esterni all'amministrazione regionale, compreso il Presidente, e uno interno, coincidente con il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa dei decreti dei dirigenti della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6.
3. I membri esterni dell'Organismo sono scelti dalla Giunta regionale tra esperti di elevata e accertata professionalità con esperienze nel settore pubblico o privato, sulla base di un elenco di idonei formato previa manifestazione di interesse a cura del Dipartimento preposto alla gestione delle risorse umane.
4. Non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Organismo e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del [Codice penale](#) e si applicano le cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal [decreto legislativo 8 aprile 2013, 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
5. L'Organismo resta in carica per la durata della legislatura. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti esterni dell'Organismo, lo stesso decade ed è ricostituito entro sessanta giorni dall'intervenuta decadenza.

Art. 11

(Funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)

1. L'Organismo, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone linee guida per i sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), fornendo altresì indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure, secondo modalità finalizzate a semplificare, migliorare

e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l'obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali;

- b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei pertinenti documenti e sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo interno della Giunta regionale, e dei suddetti enti strumentali e società controllate;
 - c) verifica, a campione, che le procedure di acquisto delle strutture amministrative della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#) siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza, raccogliendo tutte le informazioni e i dati utili per l'esercizio delle funzioni assegnate e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti stipulati dalle strutture amministrative della Giunta regionale e dai suddetti enti strumentali e società controllate;
 - d) verifica, a campione, con riferimento alle strutture amministrative della Giunta regionale, agli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, la regolarità e l'efficienza dei procedimenti di competenza;
 - e) supporta la Giunta regionale, gli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;
 - f) verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sugli enti operanti nei regimi previsti dall'articolo 5 del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo un Piano annuale di attività, che viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo entro il 31 dicembre di ogni anno.
 3. L'Organismo può svolgere, su richiesta della Giunta, le verifiche ispettive di cui all'articolo 9.
 4. L'Organismo, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture amministrative della Giunta regionale, dei suddetti enti strumentali e società controllate. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti.
 5. L'Organismo relaziona annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, in coerenza con quanto definito nel Piano annuale di attività di cui al comma 2.

6. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo regionale per i controlli di legalità opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione e con il Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Organismo regionale per i controlli di legalità assicura adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti strumentali e nelle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati.
8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Organismo regionale per i controlli di legalità, nonché le modalità di raccordo con gli altri organismi di controllo sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo medesimo.

Art. 12

(Indennità dei componenti dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)

1. Al Presidente dell'Organismo è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Ai componenti esterni dell'Organismo è corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella prevista per i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 13

(Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)

1. L'amministrazione regionale, in applicazione della normativa vigente in materia:
 - a) garantisce gli adempimenti per la prevenzione e il contrasto della corruzione;
 - b) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità assicurando l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa regionale e definendo misure e modalità volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
 - c) assicura la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dati, informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela il diritto all'accesso civico.

Art. 14

(Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)

1. La Regione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dirette a realizzare ulteriori forme di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)) e nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo I del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Art.15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo previsto all'articolo 12, quantificati complessivamente in euro 216.778,70 annui, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con l'approvazione della legge di bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, con prelievo dalla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) e allocazione alla Missione 01, Programma 01 (U. 01.01) del bilancio medesimo.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e da 8 a 14 della [legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3](#).

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.